



Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

A.C. 183A.S. 878

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	183
A.S.	878
Titolo:	Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	8
Date:	
adozione quale testo base:	2 ottobre 2018
Commissione competente :	Senato - 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede redigente

Contenuto

La proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata presentata alla Camera dei Deputati; il 2 ottobre 2018 è stato adottato un testo base, successivamente modificato dalla Commissione di merito; consta di **8 articoli e 15 commi**.

L'**articolo 1** definisce le finalità, le quali consistono nella promozione della domanda e dell'offerta dei summenzionati prodotti e nel garantire una adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità. Il **comma 2** rinvia alle autonome iniziative delle regioni e degli enti locali l'adozione di iniziative di loro competenza, per la valorizzazione di detti prodotti.

L'**articolo 2** fornisce le definizioni di **prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile** e provenienti da **filiera corta**. Il **comma 1, lettera a)** fa rinvio per l'individuazione dei prodotti agricoli a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i prodotti alimentari, fa riferimento a quanto prescrive l'articolo 2 del [regolamento \(CE\) n.178/2002](#) (si intende per "alimento" qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani). Tali prodotti si considerano a chilometro zero o utile quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione, o provenienti dalla stessa regione del luogo in cui sono venduti. Sono considerati tali anche i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita. Ai sensi della **lettera b)**, sono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario. Le cooperative e i loro consorzi, le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni professionali non sono considerati intermediari.

L'**articolo 3** stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali possano prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'**articolo 4, comma 1**, prevede che, in caso di apertura di mercati in aree pubbliche, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta appositi spazi all'interno delle aree del mercato. Il **comma 2** specifica che le regioni e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possono favorire la destinazione di particolari aree all'interno dei supermercati destinate alla vendita di tali prodotti.

L'**articolo 5** dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [attualmente non vi è più la competenza sul turismo] siano istituiti il logo "chilometro zero o utile" e il logo "filiera corta" per i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile, come definiti dall'articolo 2. Tali loghi non possono essere esposti sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

L'**articolo 6** interviene sul Codice dei contratti pubblici e più precisamente sull'articolo 144, sostituendolo. Viene previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta vengano considerati, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale.

L'**articolo 7** contiene le sanzioni per l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando quanto prescritto dall'articolo 2, o utilizzando il logo di cui all'articolo 4, in assenza dei requisiti di cui all'art. 2.

L'**articolo 8** reca abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia. In particolare, prevede: al **comma 1**, l'abrogazione del comma 2 dell'[articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n.158](#). Viene, al riguardo, disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame; al **comma 2** è riportata la clausola di salvaguardia, in merito all'applicabilità delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia "agricoltura" di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia "alimentazione" di competenza concorrente (art. 117, terzo comma);

In particolare, l'articolo 5 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole sentita la Conferenza unificata, del "logo chilometro zero o utile" e del "logo filiera corta"; al riguardo, la misura appare riconducibile sia alla materia "agricoltura", di competenza residuale regionale, sia alla materia "tutela della concorrenza" di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), senza che appaia possibile individuare una materia prevalente; *per questo potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere in sede di Conferenza unificata, in coerenza con le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 della Corte costituzionale che prescrivono di utilizzare l'intesa in presenza di un intreccio inestricabile di competenze sia esclusive sia concorrenti o residuali.*

Si ricorda che a fronte di " intrecci di competenze", la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Senato: Nota breve n. 294

Camera: Nota Questioni regionali n. 160

18 maggio 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione